



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 20 MARZO 2024

DELIBERA n. 9

**LIQUIDAZIONE COMPENSO AL DIFENSORE NELLA MEDIAZIONE DELEGATA
AMMESSA AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO**

Il Consiglio, su relazione e proposta dei Consiglieri Giuseppina Abbate e Laura Capacci,
vista la richiesta presentata dal Consiglio dell'Ordine al Presidente del Tribunale di Firenze in
ordine alla competenza a liquidare i compensi dovuti al difensore di persona ammessa al patrocinio
a spese dello Stato nelle ipotesi di mediazione delegata (prot. 1821 del 02.02.2024);
vista la comunicazione del Presidente del Tribunale del 29.02.204 (prot. 3583);
vista la comunicazione del Presidente della I Sezione Civile del Tribunale di Firenze (prot. 4301);
tutto ciò premesso

DELIBERA

di prendere atto di quanto sopra e di darne comunicazione al Foro mediante pubblicazione sul sito.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 14,07.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente



ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

Palazzo di Giustizia – Viale Guidoni n. 61 – 50127 Firenze
tel. 055-483406 fax 055-461400
e-mail segreteria@ordineavvocatifirenze.eu

Prot. 1821

Firenze, 2 FEB. 2024

Ill.ma Dott.ssa Mariella Rizzo
Presidente del Tribunale Ordinario
di Firenze

Oggetto – Liquidazione compenso dovuto al difensore della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle mediazioni delegate.

Illustre Presidente,

a seguito della riforma “Cartabia”, del D. lgs. 28/2010 e del D.L. 132/2014 convertito in L.162/2014, così come è noto, i Consigli degli Ordini degli Avvocati sono tenuti, oltre che alla verifica dell’ammissibilità delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, anche a determinare il compenso dovuto ai difensori nelle ipotesi disciplinate rispettivamente dall’art. 15 bis e dall’art. 11 bis e cioè nel caso di raggiungimento dell’accordo di conciliazione e/o negoziazione.

Ad avviso della Commissione Consiliare Patrocinio a spese dello Stato, le norme indicano tassativamente la competenza del Consiglio nella determinazione del compenso nelle ipotesi in cui la mediazione e/o la negoziazione si siano concluse positivamente, lasciando, quindi, al Giudice la competenza di liquidare i compensi dovuti per le ipotesi in cui alle procedure stragiudiziali segua il giudizio.


Alcuni Colleghi hanno posto all’attenzione del Consiglio l’interpretazione della norma nell’ipotesi di mediazione delegata dal Giudice.

Ad avviso di questa Commissione, il potere di liquidazione del compenso per l’attività svolta in sede di mediazione delegata, sia essa con esito positivo che con esito negativo, compete esclusivamente al Giudice che liquiderà tale attività unitamente a quella relativa alle fasi giudiziali.

Tuttavia al fine di dare interpretazione univoca alle suddette norme, Le chiediamo la cortesia di farci conoscere quale sia al riguardo l'orientamento dei Giudici delle Sezioni Civili del Tribunale

Con i più cordiali saluti

Al Presidente
Avv. Sergio Paparo



La Coordinatrice della Commissione
Patrocinio a spese dello Stato
Avv. Giuseppina Abbate



762/2023

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	29 FEB 2024
Prot. n.	3583



TRIBUNALE DI FIRENZE

Presidenza

Viale Guidoni n.61 – 50127 Firenze – tel. 0557996279

e-mail: presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it

PROT. 1526/2024-4

29 FEB. 2024

*Al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Firenze*

**Oggetto: liquidazione del compenso dovuto al difensore della
persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato nelle mediazioni
delegate**

Si informano le SS.LL. che questa Presidenza ha richiesto ai Presidenti delle sezioni civili di convocare specifica riunione di sezione volta ad analizzare la problematica segnalata dal Consiglio dell'Ordine.

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE REGGENTE
(Mariena Rizzo)

CONSIGLIO DELL'ORDINE Avvocati di Firenze	
Data di arrivo	12 MAR 2024
Prot. n.	4301

Da: Silvia Governatori <silvia.governatori@giustizia.it>
Inviato: martedì 12 marzo 2024 12:17
A: Tribunale FIRENZE Presidenza; presidenza
Cc: Niccolo' Alcide Dino Calvani; Giuseppina Guttadauro; Anita Maria Brigida Davia
Oggetto: R: procedimenti mediazione delegata e liquidazione GP

Comunico che all'esito di apposite riunione sezionali delle sezioni prima, seconda e terza, i giudici hanno convenuto con riferimento alle varie ipotesi di liquidazione all'esito dei procedimenti di mediazione, sia obbligatoria, sia delegata di cui all'oggetto quanto segue:

Laddove viene chiesta la liquidazione di un procedimento di mediazione obbligatoria, o negoziazione assistita il DM Giustizia 1.8.2023, pubblicato in GU il 7.8.2023 – attuativo della riforma Cartabia - dispone che, ove vi sia un esito positivo della mediazione, la liquidazione avviene in via amministrativa secondo un procedimento che prevede un parere di congruità del CDO avvocati e la liquidazione da parte del Ministero. Non è pertanto possibile in questi casi chiedere la liquidazione al Tribunale.

Nei casi in cui invece vi sia una mediazione delegata dal Giudice, considerato che il DM predetto è tassativo e menziona solo le procedure obbligatorie, non vi rientra la mediazione delegata, e pertanto la liquidazione non può avvenire con la procedura amministrativa.

Quanto alla mediazione delegata, se la mediazione delegata dal Giudice non ha esito positivo, le parti torneranno davanti al giudice e quindi sarà il giudice del contenzioso a liquidare al termine del giudizio anche le spese della mediazione delegata.

Nel caso in cui la mediazione abbia esito positivo, le parti dovranno tornare davanti al Giudice delegante per dare conto dell'esito positivo e ottenere la liquidazione delle spese defensionali della mediazione, ovvero attendere l'estinzione con cancellazione dal ruolo per inattività delle parti (salva l'applicazione dell'art. 134 TUSG).

La liquidazione potrà essere quindi richiesta sulla base dell'esito della mediazione.

Il Tribunale è (astrattamente) competente in merito alla liquidazione di qualsivoglia mediazione – non obbligatoria - anteriore alla lite e delle mediazioni obbligatorie con esito negativo, e la competenza tabellare va attribuita in base alla materia del contendere oggetto di mediazione di competenza di ciascuna sezione.

I magistrati rilevano che la riforma Cartabia (che ha inciso sull'art. 15 bis del DLGS 28/2010) ha inteso garantire il pagamento del legale della parte ammessa al Gratuito patrocinio solo in caso di esito positivo della mediazione obbligatoria, conformemente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la decisione n. 10/2022.

Si evidenzia che con riferimento all'ipotesi di mediazione non obbligatoria ante causam non vi è la possibilità ex lege di essere ammessi al gratuito patrocinio e quindi il problema della liquidazione non si pone.

Rilevano altresì che successivamente ad una mediazione con esito negativo, ove non sia introdotto alcun successivo procedimento, non pare possibile alcuna liquidazione ad opera del Tribunale e la relativa istanza dovrebbe essere ritenuta inammissibile.

Per quanto riguarda la parte che abbia promosso la mediazione, si osserva che la parte che intenda chiedere il riconoscimento di un diritto, e il suo legale, debbano valutare attentamente la sussistenza effettiva dei presupposti per l'avvio, in quanto ove ciò venga fatto con mala fede o colpa grave e vi sia esito negativo nessun compenso potrebbe comunque essere mai liquidato per il venire meno dei presupposti per il gratuito patrocinio.

Ciò perché nella valutazione del compenso bisogna necessariamente tenere conto dell'esito della controversia, e in caso di esito negativo della mediazione non è possibile valutare le ragioni delle parti nella

controversia, evidenziando che in caso di totale infondatezza delle ragioni della parte ammessa al Gratuito potrebbero essere ravvisati i presupposti per la revoca dell'ammissione al gratuito patrocinio (art. 136 TUSG).

Ogni volta che venga avviata la causa, la competenza spetta al giudice del procedimento che viene avviato. Si evidenzia che per tutte le opposizioni alle liquidazioni la competenza spetta tabellarmente alla prima sezione civile.

La presidente di sezione
Silvia Governatori

Da: Tribunale FIRENZE Presidenza <presidenza.tribunale.firenze@giustizia.it>

Inviato: lunedì 12 febbraio 2024 12:57

A: Silvia Governatori <silvia.governatori@giustizia.it>; Niccolo' Alcide Dino Calvani <niccolo.calvani@giustizia.it>;
Giuseppina Guttadauro <giuseppina.guttadauro@giustizia.it>; Anita Maria Brigida Davia
<anitamariabrigida.davia@giustizia.it>

Oggetto: procedimenti mediazione delegata

In allegato si invia provvedimento della Presidente reggente del Tribunale redatta in calce a nota del Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Cordiali saluti

La Segreteria